



Regione Liguria
Consiglio Regionale - Assemblea legislativa della Liguria
Comitato Regionale per le Comunicazioni



Ministero Sviluppo Economico
Dipartimento per le comunicazioni
Ispettorato Territoriale Liguria

Accordo di collaborazione fra il Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria (C.F. 95035750108), con sede in Genova, Via G. D'Annunzio 44, e l'Ispettorato Territoriale per la Liguria, (C.F. 97269000580) del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni, con sede in Genova, Via Saporiti 7.

Ai fini del presente accordo di collaborazione si intendono per:

- a) "Co.Re.Com.": Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria;
- b) "Ispettorato": Ispettorato Territoriale per la Liguria del Ministero dello Sviluppo Economico. Dipartimento per le Comunicazioni;
- c) "Autorità": Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- d) "Parti" o singolarmente "Parte": il Comitato Regionale per le Comunicazioni Liguria e l'Ispettorato Territoriale per la Liguria del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni;

Premesso che

- il Co.Re.Com., istituito con legge della Regione Liguria 24 gennaio 2001, n. 5 ha ricevuto dall'Autorità, con Convenzione del 24 febbraio 2004, una serie di deleghe tra cui quella in materia di vigilanza per la tutela dei minori, in riferimento al settore radiotelevisivo locale;

- l'Autorità intende conferire al Co.Re.Com. ulteriori deleghe riguardanti la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni e la successiva verifica di conformità;

- il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, avente ad oggetto "Testo Unico della radiotelevisione", all'articolo 13 (Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni-Co.Re.Com.) stabilisce che le funzioni dell'Autorità, sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni- Co.Re.Com., organi funzionali dell'Autorità, ai sensi

dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249, avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero competente;

- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 7 maggio 2009, all'articolo 5, comma 9, lettera ii) afferma che gli Ispettorati territoriali hanno tra i loro compiti istituzionali quello di registrazione delle programmazioni delle emittenti su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni o dei Corerat/Co.Re.Com.;

- la deliberazione dell'Autorità n. 632/07/CONS, reca "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale";

- l'Ispettorato ha in corso iniziative finalizzate a concretizzare i propri compiti istituzionali in materia di gestione e monitoraggio dello spettro radio, con l'intento di sviluppare una rete di radiomonitoring a livello regionale, mediante l'adozione di un'infrastruttura telematica in banda larga;

- l'attuale conformazione della rete di monitoraggio dell'Ispettorato prevede, tra le altre, la possibilità di effettuare la ricezione e la registrazione delle trasmissioni dell'emittenza radiotelevisiva locale e nazionale, in tecnica analogica e digitale, tramite postazioni dislocate nei capoluoghi di provincia e controllabili in remoto;

- l'Ispettorato ha in corso, in collaborazione con altri organismi regionali (Agenzia regionale di protezione dell'ambiente ligure - ARPAL) un progetto di integrazione delle basi di dati riguardanti gli impianti radioelettrici presenti sul territorio ligure;

- Il Co.Re.Com. ha manifestato la volontà di approfondire il tema dell'integrazione delle basi di dati, con particolare riferimento alle risorse informative acquisite dai Comuni, relativamente agli impianti radioelettrici presenti sul territorio;

- l'istituto dell'avvalimento si ha nel caso in cui un ente pubblico per svolgere le proprie funzioni si avvale della struttura e del personale degli uffici di un'altra Amministrazione, nel caso in cui sussista una esigenza di tipo organizzativo, valutata anche in funzione della specificità dei mezzi e della professionalità tecnica richiesta al personale deputato ad operare nelle singole fattispecie;

- nel caso di specie, come peraltro già previsto dall'articolo 5, comma 9) lettera ii) del D.M. 7 maggio 2009, il Ministero intende avvalersi delle proprie competenze per ottemperare alle previsioni di legge, così come sopra riportate servendosi del proprio organo territoriale

